

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dott. Federico Salvati, letti gli atti del procedimento cautelare iscritto al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da

CORRENTISTA

ricorrente

nei confronti di

BANCA SPA

resistente

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA

non costituita

PREMESSO:

che con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. depositato l'11.9.2015, CORRENTISTA ha chiesto che fosse ordinato alla Camera di Commercio di Roma di disporre la cancellazione del protesto dell'assegno n. omissis (banca trattaria BANCA SPA), levato il 15.11.2012, e del proprio nominativo o, in subordine, di sospendere la pubblicazione ovvero di emettere i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio patito;

che il ricorrente ha esposto:

che nel mese di novembre 2012 aveva smarrito in Roma un libretto di assegni rilasciato dalla banca, filiale, da lui detenuto quale correntista del conto corrente n. omissis;

che l'8.11.2012, avuta contezza dello smarrimento del libretto, aveva presentato, presso la Questura di Roma, la denuncia di smarrimento di sei assegni, tra cui quello sopra indicato, e aveva depositato la denuncia presso la filiale della Banca;

che in occasione del deposito della denuncia era venuto a conoscenza del fatto che il 7.11.2012 l'assegno sopra indicato, emesso il 31.10.2012 per l'importo di € 4.000,00, era stato presentato all'incasso dalla SAS;

che nonostante il deposito della denuncia di smarrimento, il 15.11.2012 era stato levato il protesto dell'assegno, con la seguente causale: "Irregolarità dell'assegno - assegno denunciato smarrito o rubato, recante una firma di traenza relativa al correntista e corrispondente alla specimen";

che la banca aveva inviato il titolo smarrito al notaio al fine di far levare il protesto a proprio nome pur avendo ricevuto la denuncia di smarrimento e quindi essendo consapevole del fatto che non avrebbe potuto essergli attribuita alcuna emissione di assegno "non pagato", come emergeva anche dalla causale del protesto;

che, pur non ricorrendo un interesse pubblico alla continuazione della pubblicazione del proprio nominativo sul Registro protesti, il rifiuto della banca trattaria di richiedere la cancellazione dell'iscrizione gli aveva arrecato un ulteriore danno, consistito nell'impossibilità di intraprendere rapporti commerciali a causa del discredito e del pregiudizio subiti dalla pubblicazione del proprio nominativo;

che il permanere dell'incolpevole levata del protesto era suscettibile di procurargli un danno all'immagine sempre maggiore, con possibili ripercussioni economiche anche sulla vita professionale;

che, nel giudizio di merito, avrebbe fatto valere il proprio diritto e ottenere il risarcimento del danno causato dall'illegittimo comportamento della banca;

che la BANCA ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
che la C.C.I.A.A. di Roma non si è costituita;

Rilevato:

che funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n. 1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1).

Ritenuto:

che è pacifico e comunque provato che il protesto non è stato levato per mancanza di provvista, ma a seguito della presentazione della denuncia di smarrimento del titolo;

che neppure è contestato che la sottoscrizione apposta sul titolo sia stata apposta dal CORRENTISTA;

che, in particolare, il difensore del ricorrente ha esposto in udienza che l'assegno smarrito era stato già sottoscritto dal CORRENTISTA ed era stato trovato dalla SAS e da questa portato all'incasso;

che, in base all'art. 1 della legge n. 77 del 1955, si procede alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari nel caso di mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, indipendentemente dalla ragione del mancato pagamento;

che, pertanto, l'interesse pubblico tutelato dal procedimento di levata del protesto non è specificamente ed esclusivamente riconducibile alla presentazione all'incasso di un assegno privo di provvista;

che l'indicazione della ragione del mancato pagamento nella presentazione della denuncia di smarrimento dell'assegno appare astrattamente adeguata a prevenire il rifiuto (che non sarebbe giustificato) di negoziare da parte di altri soggetti, atteso che non è fatta emergere una situazione di mancanza di provvista;

che pertanto la condotta della banca e la successiva levata del protesto non appaiono viziate da alcuna illegittimità;

che neppure può – alla stregua della valutazione sommaria che caratterizza il procedimento cautelare d’urgenza – prospettarsi la non riconducibilità dei fatti che hanno condotto alla levata del protesto alla condotta incolpevole del debitore, atteso che questo aveva sottoscritto l’assegno senza averlo compilato in alcuna altra parte, così esponendosi maggiormente al rischio di incasso del titolo in caso di smarrimento;

che il ricorrente non ha chiesto di fornire la prova che i fatti si siano effettivamente verificati così come prospettati nel ricorso, chiedendo di sentire sul punto il rappresentante della società che – prima di presentare il titolo per l’incasso – lo avrebbe trovato già sottoscritto in bianco e lo avrebbe compilato a proprio nome;

che neppure CORRENTISTA ha prospettato la ragione per cui aveva sottoscritto l’assegno e per cui, pur non avendolo consegnato ad alcuno, lo aveva conservato anziché annullarlo;

che per le ragioni sopra esposte il ricorso non può essere accolto;

che le spese del procedimento – liquidate nel dispositivo, d’ufficio, in difetto di nota – seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente e la banca;

che nulla deve disporsi in relazione alla Camera di Commercio di Roma, in considerazione della scelta di non costituirsi.

P.Q.M.

Il Tribunale visti gli artt. 669-septies e 700 c.p.c.;

a) non accoglie il ricorso;

b) condanna CORRENTISTA al pagamento in favore della BANCA S.P.A. delle spese del procedimento, che liquida d’ufficio in € 1.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi.

Roma, 19.10.2015

**Il Giudice
Federico Salvati**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*